



FLC CGIL

federazione
lavoratori
della conoscenza

Sul nuovo CCNL disinformazione organizzata per le elezioni RSU o genuina ignoranza?

Con stupore ieri abbiamo letto il contenuto di una mail inviata al Personale che, con l'intento dichiarato di dare informazione sul nuovo Contratto Nazionale "Istruzione e Ricerca", in realtà propina informazioni del tutto prive di fondamento.

Si afferma che la "più importante critica" che hanno nei confronti della parte normativa del nuovo ccnl è quella relativa all'art. 50 che prevede 18 ore retribuite per permessi per visite mediche, esami, terapie: la nota conclude su questo tema che si sarebbe passati dai 18 mesi previsti dal contratto attuale a 18 ore con il nuovo.

Tutto falso! La realtà è che l'unica cosa che cambia rispetto ai permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici è che **con il nuovo contratto le 18 ore di permesso sono retribuite mentre prima erano ugualmente previste ma non erano retribuite e dovevano essere recuperate. Nulla cambia rispetto alla possibilità di utilizzo delle assenze per malattia!**

Infatti il contratto nuovo sostituisce quello precedente solo quando lo prevede espressamente e riguardo alle 18 ore retribuite per visite mediche previste con l'art. 50, al comma 16 dello stesso articolo prevede: "Il presente articolo sostituisce la previsione di cui all'art. 34, comma 1, del CCNL comparto Università del 16/10/2008, III e IV capoverso". Cioè, viene abrogata del vecchio contratto, proprio quella parte relativa alle 18 ore aggiuntive di permessi brevi da recuperare per visite specialistiche ed esami clinici. Non vi è nessun richiamo nel nuovo ccnl alle assenze per malattia, previste nel vecchio contratto all'art. 35, che pertanto rimangono fruibili alle condizioni attuali.

Per quanto riguarda la storia che il nuovo contratto prevede la decurtazione del salario accessorio per le assenze per malattia, questo, come tutti i lavoratori ben sanno, non è certo il portato del nuovo contratto ma bensì di una legge e il nuovo CCNL, sempre in riferimento ai permessi retribuiti per visite mediche, di fatto prevede che **la trattenuta non si applica ai permessi usufruiti su base oraria** ma solo quando presi per l'intera giornata. Ci sembra evidente che, rispetto alla situazione attuale, aver specificato ciò sia comunque piccolo fatto positivo....

Come critica alla parte normativa del nuovo CCNL nella stessa mail vengono presi altri due punti, le relazioni sindacali e il welfare aziendale.

Anche lì la storia è la stessa delle assenze per malattia, si fanno affermazioni prive di fondamento.

Sulle relazioni sindacali si dice che ora è stata fatta una distinzione tra materie di contrattazione e semplice confronto, indicando a proposito quanto previsto dall'art. 41 comma 6. La realtà è che è sempre stato così e, in buona sostanza, il citato comma 6, sostituisce il precedente istituto della concertazione, che è appunto diverso dalla "contrattazione", che è stato abrogato. Sul tema delle relazioni sindacali la FLC CGIL ritiene invece che si siano fatti passi in avanti in quanto, ad esempio, si potrà ricominciare a contrattare sulla flessibilità dell'orario di lavoro (in questi anni le amministrazioni hanno potuto fare atti unilaterali su questa materia), sulle progressioni orizzontali il nuovo ccnl oltretutto ridimensiona il ruolo dei revisori dei conti che, in questi anni hanno imperversato.

Per quanto riguarda il Welfare di Ateneo diciamo soltanto che non è stato tolto un euro a nessuno e tutti i soldi disponibili previsti nelle leggi di bilancio del 2016, 2017, e 2018 sono stati utilizzati interamente per l'aumento delle retribuzioni tabellari (più uno 0.1% del monte salari per le progressioni economiche). Inoltre è espressamente previsto che viene fatto salvo quanto applicato in materia di welfare da precedenti norme e contratti.